



**Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti**
Ufficio circondariale marittimo – Guardia costiera
Palinuro

ORDINANZA n°09/2010

Il Capo del circondario marittimo di Palinuro:

- VISTA** la propria Ordinanza n° 12/2009, in data 20/04/2009, concernente la “Disciplina per l'esercizio delle attività diportistiche nelle acque del circondario marittimo di Palinuro”;
- RITENUTO** opportuno dover apportare alcune modifiche alle prescrizioni contenute nella scheda n. 6, allegato 2 alla predetta Ordinanza, relativa all'attività ludico-diportistica - traino di piccoli gommoni (BANANA BOAT, ecc.), ed in particolare, alle disposizioni di dettaglio in ordine alla condotta del mezzo trainante, ai limiti di navigazione, nonché alle regole che devono essere osservate in corso di navigazione, ai fini della sicurezza delle persone trasportate durante lo svolgimento della attrazione diportistica di cui trattasi;
- VISTI** gli artt. 17, 30 e 81 del Codice della Navigazione, nonché l'articolo 59 del relativo regolamento di esecuzione:

ORDINA

Articolo 1

La scheda n. 6 contenuta nell'Allegato 2, di cui all'art. 7 dell'ordinanza citata in premessa è sostituita dalla seguente:

6. Traino di piccoli gommoni (BANANA BOAT ecc.)

<i>conduzione:</i>	- <i>il conducente delle unità trainanti dovrà avere almeno anni 18 (diciotto) compiuti ed essere in possesso della patente nautica (corrispondente al tipo di abilitazione alla navigazione della unità che si conduce, indipendentemente dalla potenza del motore installato a bordo) e dovrà essere sempre assistito da persona esperta nel nuoto;</i> - <i>il conducente delle unità trainanti, al fine di evitare il verificarsi di possibili incidenti, dovrà inoltre:</i> • <i>in relazione alle condizioni meteo-marine presenti in zona, navigare nella zona di mare destinata all'attrazione mantenendo un'andatura adeguata senza effettuare accostate repentine tali da provocare la caduta in acqua delle persone trasportate a bordo del mezzo trainato;</i> • <i>fornire alle persone trasportate le principali informazioni relative alla condotta da tenere ed alle precauzioni da adottare durante la navigazione a bordo del mezzo trainato.</i> - <i>il mezzo nautico dovrà essere munito oltre a tutte le dotazioni di sicurezza previste anche di:</i> • <i>una gaffa;</i> • <i>un salvagente anulare con sagola galleggiante di lunghezza non inferiore ai 20 (venti) metri;</i> • <i>una cassetta di pronto soccorso;</i> • <i>un dispositivo per l'inversione di marcia e di messa in "folle" del motore;</i> • <i>un sistema di aggancio e rimorchio</i> • <i>un ampio specchio retrovisore convesso;</i>
<i>navigazione:</i>	- <i>è consentita in ore diurne e con condimento assicurato;</i> - <i>è vietata ad una distanza inferiore a:</i> • <i>500 metri dalla costa;</i> • <i>300 metri da unità navali, segnalamenti marittimi, galleggianti che segnalano la presenza di operatori subacquei;</i> • <i>200 metri dagli impianti e attrezzi da pesca e acquacoltura;</i> - <i>è vietata ad una distanza superiore ad 1 miglio;</i> - <i>è vietata alla foce dei fiumi, canali e collettori di scarico di qualunque genere;</i> - <i>è vietata negli specchi acquei vietati alla balneazione.</i>

<i>regole in navigazione:</i>	- la persona che si trova a bordo del mezzo trainato dovrà avere almeno 14 anni compiuti; - le persone trasportate a bordo del mezzo trainato dovranno indossare, durante lo svolgimento dell'attività, una cintura di salvataggio di tipo conforme alla vigente normativa; - la distanza tra il mezzo nautico ed il mezzo trainato non dovrà essere mai inferiore ai 12 (dodici) metri, durante le fasi di esercizio - è vietato a qualsiasi unità da diporto attraversare/seguire nella scia l'unità impegnata nell'attività considerata. La distanza laterale di sicurezza tra il battello trainante e le altre unità dovrà essere superiore a quella del cavo di traino
<i>partenza/atterraggio:</i>	- l'unità trainante il galleggiante sul quale si imbarcheranno i passeggeri dalla battigia, dovrà oltrepassare il limite dei 300 metri dalla costa utilizzando gli appositi corridoi di lancio alla velocità minima consentita per la manovra e comunque non superiore ai 3 (tre) nodi; - l'impiego dei corridoi di atterraggio è quindi, limitato alle operazioni di atterraggio e partenza.
<i>altre disposizioni:</i>	- l'unità impegnata nell'attività di traino non potrà svolgere altre attività contemporaneamente; - le persone che esercitano tale attività, sia ai fini di lucro che non, saranno ritenute responsabili dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati.

Articolo 2

È fatto obbligo a chiunque di osservare e di fare osservare la presente Ordinanza.

È abrogata qualsiasi altra disposizione eventualmente in contrasto con quelle contenute nella presente Ordinanza.

La pubblicità del presente provvedimento sarà assicurata mediante affissione all'albo di questo Ufficio, a quello degli Uffici Marittimi dipendenti, nonché a quelli dei Comuni rivieraschi ed inclusione alla pagina ordinanze del sito istituzionale www.palinuro.guardiacostiera.it.

Palinuro, 04/05/2010

F.to IL COMANDANTE
T.V. (CP) Santo ALTAVILLA